



- ✓ **SCADENZARIO**
- ✓ **FISCALE-TRIBUTARIO**
- ✓ **AFFARI GENERALI**
- ✓ **AMBIENTE E SICUREZZA**
- ✓ **VARIE**

**Notiziario n. 7**

- Luglio 2023 -

# SOMMARIO

## SCADENZARIO:

- Agosto 2023 Pag. 1
- Settembre 2023 Pag. 4

## FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di giugno 2023 Pag. 7
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di giugno 2023 Pag. 8

## AFFARI GENERALI:

- Whistleblowing Pag. 9
- Sicurezza della Circolazione Stradale Pag. 10

## AMBIENTE E SICUREZZA:

- Sicurezza sul Lavoro – Emergenza caldo estivo, misure per la prevenzione del colpo di calore Pag. 11
- Sicurezza sul Lavoro – Elenco soggetti formatori, centri di formazione e sedi d'esame (D.M. 1.09.2021), nuova sezione sito Vigili del Fuoco Pag. 11
- Attrezzature di Lavoro – Verifiche periodiche, 41° elenco giugno 2023 Pag. 12
- Ambiente – Procedure VAS e VIA: nuova modulistica e aggiornamento delle specifiche tecniche per l'invio della documentazione in formato elettronico Pag. 12
- Emissioni in Atmosfera – Emissioni odorigene, via libera al decreto che adotta le nuove linee di indirizzo nazionale Pag. 13
- Ambiente – MUD 2023: proroga scadenza per le zone alluvionate Pag. 14
- Direttiva Macchine – Nuovo Regolamento UE Pag. 14
- Rifiuti – Qualifica di rifiuto: sentenza della Cassazione Pag. 15
- Sostanze Pericolose/Reah -Formazione per gli utilizzatori industriali o professionali di diisocianati Pag. 16
- Sicurezza sul Lavoro – Reati relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, pubblicata una Guida Inail per monitorare e valutare il rischio Pag. 17
- Sicurezza sul Lavoro – Legge 8 giugno 2023, n. 85 conversione in Legge del Decreto Legge 48/2003 (Decreto Lavoro) del 4 maggio 2023 Pag. 17

## VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 20

**- SCADENZARIO AGOSTO 2023 -**

**21.08.2023 ⇒ INAIL – RATEAZIONE:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 della terza rata del premio Inail.

**21.08.2023 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di luglio 2023, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**21.08.2023 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al secondo trimestre (aprile-giugno 2023), ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

**21.08.2023 ⇒ ENASARCO - VERSAMENTO CONTRIBUTI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al secondo trimestre (aprile – giugno).

**21.08.2023 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di luglio (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**21.08.2023 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di luglio (cod. 1001 – 1002 – 1012 – ecc).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**21.08.2023 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2023 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2023

**21.08.2023 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di luglio ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**21.08.2023 ⇒ INPS:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**25.08.2023 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **luglio 2023**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; é prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**30.08.2023 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

**€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00**

**31.08.2023 ⇒ FASI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al 3<sup>a</sup> trimestre 2023.

L'importo deve essere arrotondato al centesimo di euro.

**31.08.2023 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° agosto 2023;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° agosto 2023.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 67,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro con F24 ELIDE.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 – contratti di locazione – prima annualità;
- 1501 – contratti di locazione – annualità successive;
- 1502 – contratti di locazione – cessione;
- 1503 – contratti di locazione – risoluzione;
- 1504 – contratti di locazione – proroga.

**31.08.2023 ⇒ INPS – TRASMISSIONE TELEMATICA UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive e contributive (ex DM10) mensili con i dati relativi al mese di luglio 2023.

**- SCADENZARIO SETTEMBRE 2023 -**

**15.09.2023 ⇒ FONDAPI:**

scade il termine per l'invio della distinta di contribuzione relativa al 3° trimestre 2023.

**16.09.2023 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

**€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00**

**18.09.2023 ⇒ COMUNICAZIONE PERIODICHE LIQUIDAZIONI IVA:**

scade oggi il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al secondo trimestre solare del 2023, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva".

**18.09.2023 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:**

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

**18.09.2023 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di agosto 2023, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**18.09.2023 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di agosto (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**18.09.2023 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di agosto (cod. 1001 – 1003 – 1012 – ecc).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**18.09.2023 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2023 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2023

**18.09.2023 ⇒ INPS:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**18.09.2023 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di agosto ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**21.09.2023 ⇒ FONDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre luglio-agosto 2023. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**25.09.2023 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **agosto 2023**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**30.09.2023 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° settembre 2023;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° settembre 2023.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 67,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro con F24 ELIDE.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 – contratti di locazione – prima annualità;
- 1501 – contratti di locazione – annualità successive;
- 1502 – contratti di locazione – cessione;
- 1503 – contratti di locazione – risoluzione;
- 1504 – contratti di locazione – proroga.



**- DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI -  
INDICE ISTAT MESE DI GIUGNO 2023**

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di **giugno**, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%				
<b>GIUGNO</b>	<b>2022</b>	<b>/</b>	<b>GIUGNO</b>	<b>2023</b>	<b>+6,0%</b>	<b>+4,50%</b>	

- Variazione biennale:

			75%				
<b>GIUGNO</b>	<b>2021</b>	<b>/</b>	<b>GIUGNO</b>	<b>2023</b>	<b>+14,3%</b>	<b>+10,73%</b>	

*Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati*

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
<b>Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente</b>													
<b>2023</b>	<b>+9,8</b>	<b>+8,9</b>	<b>+7,4</b>	<b>+7,9</b>	<b>+7,2</b>	<b>+6,0</b>							<b>2023</b>
<b>2022</b>	<b>+4,7</b>	<b>+5,6</b>	<b>+6,4</b>	<b>+5,8</b>	<b>+6,8</b>	<b>+7,8</b>	<b>+7,8</b>	<b>+8,1</b>	<b>+8,6</b>	<b>+11,5</b>	<b>+11,5</b>	<b>+11,3</b>	<b>2022</b>
<b>2021</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,7</b>	<b>+1,2</b>	<b>+1,3</b>	<b>+1,4</b>	<b>+1,9</b>	<b>+2,1</b>	<b>+2,6</b>	<b>+3,0</b>	<b>+3,6</b>	<b>+3,8</b>	<b>2021</b>
<b>2020</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>2020</b>
<b>2019</b>	<b>+0,7</b>	<b>+0,8</b>	<b>+0,8</b>	<b>+0,9</b>	<b>+0,7</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,3</b>	<b>+0,1</b>	<b>+0,0</b>	<b>+0,1</b>	<b>+0,4</b>	<b>2019</b>
<b>2018</b>	<b>+0,9</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,7</b>	<b>+0,4</b>	<b>+0,9</b>	<b>+1,2</b>	<b>+1,5</b>	<b>+1,5</b>	<b>+1,3</b>	<b>+1,5</b>	<b>+1,4</b>	<b>+1,0</b>	<b>2018</b>
<b>2017</b>	<b>+0,9</b>	<b>+1,5</b>	<b>+1,4</b>	<b>+1,7</b>	<b>+1,4</b>	<b>+1,1</b>	<b>+1,0</b>	<b>+1,2</b>	<b>+1,1</b>	<b>+0,9</b>	<b>+0,8</b>	<b>+0,8</b>	<b>2017</b>
<b>2016</b>	<b>+0,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>+0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>+0,1</b>	<b>+0,4</b>	<b>2016</b>
<b>2015</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2015</b>
<b>2014</b>	<b>+0,6</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,3</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,4</b>	<b>+0,3</b>	<b>+0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>+0,1</b>	<b>+0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>2014</b>
<b>2013</b>	<b>+2,2</b>	<b>+1,8</b>	<b>+1,6</b>	<b>+1,1</b>	<b>+1,2</b>	<b>+1,2</b>	<b>+1,2</b>	<b>+1,1</b>	<b>+0,8</b>	<b>+0,7</b>	<b>+0,6</b>	<b>+0,6</b>	<b>2013</b>
<b>2012</b>	<b>+3,2</b>	<b>+3,3</b>	<b>+3,2</b>	<b>+3,2</b>	<b>+3,0</b>	<b>+3,1</b>	<b>+2,9</b>	<b>+3,1</b>	<b>+3,1</b>	<b>+2,7</b>	<b>+2,4</b>	<b>+2,4</b>	<b>2012</b>
<b>2011</b>	<b>+2,2</b>	<b>+2,3</b>	<b>+2,5</b>	<b>+2,6</b>	<b>+2,6</b>	<b>+2,7</b>	<b>+2,7</b>	<b>+2,8</b>	<b>+3,0</b>	<b>+3,2</b>	<b>+3,2</b>	<b>+3,2</b>	<b>2011</b>
<b>2010</b>	<b>+1,3</b>	<b>+1,3</b>	<b>+1,5</b>	<b>+1,6</b>	<b>+1,5</b>	<b>+1,3</b>	<b>+1,7</b>	<b>+1,5</b>	<b>+1,6</b>	<b>+1,7</b>	<b>+1,7</b>	<b>+1,9</b>	<b>2010</b>
<b>2009</b>	<b>+1,5</b>	<b>+1,5</b>	<b>+1,0</b>	<b>+1,0</b>	<b>+0,7</b>	<b>+0,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,1</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,7</b>	<b>+1,0</b>	<b>2009</b>
<b>2008</b>	<b>+2,9</b>	<b>+2,9</b>	<b>+3,3</b>	<b>+3,3</b>	<b>+3,5</b>	<b>+3,8</b>	<b>+4,0</b>	<b>+3,9</b>	<b>+3,7</b>	<b>+3,4</b>	<b>+2,6</b>	<b>+2,0</b>	<b>2008</b>
<b>2007</b>	<b>+1,5</b>	<b>+1,5</b>	<b>+1,5</b>	<b>+1,4</b>	<b>+1,4</b>	<b>+1,6</b>	<b>+1,6</b>	<b>+1,6</b>	<b>+1,6</b>	<b>+2,0</b>	<b>+2,3</b>	<b>+2,6</b>	<b>2007</b>
<b>2006</b>	<b>+2,2</b>	<b>+2,1</b>	<b>+2,1</b>	<b>+2,0</b>	<b>+2,2</b>	<b>+2,1</b>	<b>+2,1</b>	<b>+2,1</b>	<b>+2,0</b>	<b>+1,7</b>	<b>+1,7</b>	<b>+1,7</b>	<b>2006</b>
<b>2005</b>	<b>+1,6</b>	<b>+1,6</b>	<b>+1,6</b>	<b>+1,7</b>	<b>+1,7</b>	<b>+1,6</b>	<b>+1,8</b>	<b>+1,8</b>	<b>+1,9</b>	<b>+2,0</b>	<b>+1,8</b>	<b>+1,9</b>	<b>2005</b>
<b>2004</b>	<b>+2,0</b>	<b>+2,2</b>	<b>+1,9</b>	<b>+2,0</b>	<b>+2,1</b>	<b>+2,2</b>	<b>+2,1</b>	<b>+2,1</b>	<b>+1,8</b>	<b>+1,7</b>	<b>+1,7</b>	<b>+1,7</b>	<b>2004</b>
<b>2003</b>	<b>+2,7</b>	<b>+2,5</b>	<b>+2,6</b>	<b>+2,5</b>	<b>+2,4</b>	<b>+2,3</b>	<b>+2,5</b>	<b>+2,5</b>	<b>+2,5</b>	<b>+2,4</b>	<b>+2,4</b>	<b>+2,3</b>	<b>2003</b>
<b>2002</b>	<b>+2,3</b>	<b>+2,3</b>	<b>+2,4</b>	<b>+2,4</b>	<b>+2,3</b>	<b>+2,3</b>	<b>+2,3</b>	<b>+2,5</b>	<b>+2,6</b>	<b>+2,6</b>	<b>+2,7</b>	<b>+2,7</b>	<b>2002</b>
<b>2001</b>	<b>+3,1</b>	<b>+3,0</b>	<b>+2,8</b>	<b>+3,1</b>	<b>+3,0</b>	<b>+2,9</b>	<b>+2,7</b>	<b>+2,7</b>	<b>+2,6</b>	<b>+2,6</b>	<b>+2,3</b>	<b>+2,3</b>	<b>2001</b>
<b>2000</b>	<b>+2,1</b>	<b>+2,4</b>	<b>+2,5</b>	<b>+2,5</b>	<b>+2,3</b>	<b>+2,7</b>	<b>+2,7</b>	<b>+2,7</b>	<b>+2,6</b>	<b>+2,6</b>	<b>+2,7</b>	<b>+2,7</b>	<b>2000</b>
<b>1999</b>	<b>+1,3</b>	<b>+1,2</b>	<b>+1,4</b>	<b>+1,4</b>	<b>+1,6</b>	<b>+1,5</b>	<b>+1,7</b>	<b>+1,6</b>	<b>+1,8</b>	<b>+1,8</b>	<b>+2,0</b>	<b>+2,1</b>	<b>1999</b>
<b>1998</b>	<b>+1,6</b>	<b>+1,8</b>	<b>+1,7</b>	<b>+1,7</b>	<b>+1,7</b>	<b>+1,8</b>	<b>+1,8</b>	<b>+1,9</b>	<b>+1,8</b>	<b>+1,7</b>	<b>+1,5</b>	<b>+1,5</b>	<b>1998</b>
<b>1997</b>	<b>+2,6</b>	<b>+2,4</b>	<b>+2,2</b>	<b>+2,2</b>	<b>+1,6</b>	<b>+1,4</b>	<b>+1,6</b>	<b>+1,5</b>	<b>+1,4</b>	<b>+1,6</b>	<b>+1,6</b>	<b>+1,5</b>	<b>1997</b>
<b>1996</b>	<b>+5,5</b>	<b>+5,0</b>	<b>+4,5</b>	<b>+4,5</b>	<b>+4,3</b>	<b>+3,9</b>	<b>+3,6</b>	<b>+3,4</b>	<b>+3,4</b>	<b>+3,0</b>	<b>+2,6</b>	<b>+2,6</b>	<b>1996</b>
<b>1995</b>	<b>+3,8</b>	<b>+4,3</b>	<b>+4,9</b>	<b>+4,9</b>	<b>+5,5</b>	<b>+5,8</b>	<b>+5,6</b>	<b>+5,8</b>	<b>+5,8</b>	<b>+5,8</b>	<b>+6,0</b>	<b>+5,8</b>	<b>1995</b>
<b>1994</b>	<b>+4,2</b>	<b>+4,2</b>	<b>+4,2</b>	<b>+4,2</b>	<b>+4,1</b>	<b>+3,7</b>	<b>+3,6</b>	<b>+3,7</b>	<b>+3,9</b>	<b>+3,8</b>	<b>+3,7</b>	<b>+4,1</b>	<b>1994</b>
<b>1993</b>	<b>+4,3</b>	<b>+4,5</b>	<b>+4,2</b>	<b>+4,2</b>	<b>+4,0</b>	<b>+4,2</b>	<b>+4,4</b>	<b>+4,4</b>	<b>+4,2</b>	<b>+4,3</b>	<b>+4,2</b>	<b>+4,0</b>	<b>1993</b>
<b>1992</b>	<b>+6,1</b>	<b>+5,4</b>	<b>+5,6</b>	<b>+5,6</b>	<b>+5,7</b>	<b>+5,5</b>	<b>+5,5</b>	<b>+5,3</b>	<b>+5,2</b>	<b>+5,0</b>	<b>+4,9</b>	<b>+4,8</b>	<b>1992</b>
<b>1991</b>	<b>+6,5</b>	<b>+6,7</b>	<b>+6,6</b>	<b>+6,7</b>	<b>+6,8</b>	<b>+6,9</b>	<b>+6,7</b>	<b>+6,3</b>	<b>+6,2</b>	<b>+6,1</b>	<b>+6,2</b>	<b>+6,0</b>	<b>1991</b>
<b>1990</b>	<b>+6,4</b>	<b>+6,2</b>	<b>+6,1</b>	<b>+5,8</b>	<b>+5,7</b>	<b>+5,6</b>	<b>+5,7</b>	<b>+6,3</b>	<b>+6,3</b>	<b>+6,2</b>	<b>+6,5</b>	<b>+6,4</b>	<b>1990</b>
<b>1989</b>	<b>+5,7</b>	<b>+6,3</b>	<b>+6,4</b>	<b>+6,7</b>	<b>+6,8</b>	<b>+7,0</b>	<b>+7,0</b>	<b>+6,7</b>	<b>+6,6</b>	<b>+6,8</b>	<b>+6,4</b>	<b>+6,5</b>	<b>1989</b>
<b>1988</b>	<b>+5,0</b>	<b>+4,9</b>	<b>+4,9</b>	<b>+5,0</b>	<b>+4,9</b>	<b>+4,9</b>	<b>+4,9</b>	<b>+5,0</b>	<b>+4,8</b>	<b>+4,7</b>	<b>+5,3</b>	<b>+5,5</b>	<b>1988</b>
<b>1987</b>	<b>+4,5</b>	<b>+4,2</b>	<b>+4,2</b>	<b>+4,2</b>	<b>+4,2</b>	<b>+4,1</b>	<b>+4,4</b>	<b>+4,5</b>	<b>+5,0</b>	<b>+5,3</b>	<b>+5,2</b>	<b>+5,1</b>	<b>1987</b>

**- OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI GIUGNO 2023 -**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di **giugno**, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

<b>Paese</b>	<b>Valuta</b>	<b>Cod. UIC</b>	<b>Cod. ISO</b>	<b>Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO</b>
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,6157
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4414
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4492
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	153,1486
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	11,7164
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,85861
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,0840
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	11,6766
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	0,9764

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

## **Servizi di traduzione e interpretariato multilingue**

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica ...);
- tariffe competitive;
- preventivi gratuiti;
- servizio rapido e puntuale.

## **Il servizio Legal Premium per le traduzioni di natura giuridica**

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - e-mail [s.brescianini@apiverona.net](mailto:s.brescianini@apiverona.net) - tel. 045/8102001

## **- WHISTLEBLOWING -**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 24/2023 che recepisce la Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La normativa diviene obbligatoria dal 15 luglio per le società private senza modello organizzativo con minimo 250 dipendenti e dal 17 dicembre prossimo per quelle con minimo 50 dipendenti.

La normativa sul "whistleblowing" riguarda la cosiddetta "protezione sugli informatori", ovvero di coloro che segnalano a enti per cui lavorano o con cui collaborano, violazioni del diritto compiute da terzi.

I destinatari degli obblighi disposti dal Decreto sono tutti gli **enti del settore pubblico**, e, per una parte, **soggetti del settore privato** ovvero:

- **enti privati che nell'ultimo anno hanno impiegato la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;**
- **enti privati che , pur non avendo raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001;**
- **enti privati che , pur non avendo raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati, rientrano nell'ambito di applicazione delle normative europee indicate dalla Direttiva UE 2019/1937, come rilevanti.**

Il provvedimento sul "whistleblowing" prevede che i "whistleblowers", ovvero gli informatori non possano subire ritorsioni tra le quali:

- licenziamento e/o sospensione;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio e modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione;
- note di merito negative;
- adozione di misure disciplinari o sanzioni pecuniarie;
- coercizione, intimidazione , molestie od ostracismo;
- discriminazione o trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione di una persona, in particolare sui social media o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di reddito;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Possono essere segnalati diversi tipi di condotte illecite. Si può trattare di un reato, di un illecito, di una minaccia o di un danno al bene comune, di una violazione o di un tentativo di occultare una violazione, di condotte che implicano frode, corruzione, riciclaggio o traffico di influenza illecita. Oppure, casi di discriminazione o molestia sessuale o morale. O eventi che comportino una violazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, protezione ambiente e/o qualità. Oppure di qualsiasi comportamento contrario ai Codici Etici o ai Modelli di organizzazione e gestione di un'azienda.

Lo scopo di questa norma è quello di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e di prevenire la commissione dei reati. La Direttiva UE ha come obiettivo la creazione di canali di segnalazione efficaci, sicuri e riservati utili ai potenziali "whistleblower", che li proteggano da eventuali ritorsioni.

Le tutele del Decreto si applicano a coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie, come volontari e tirocinanti, vigilanza o rappresentanza. Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti "facilitatori", colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

Oggetto delle segnalazioni sono sia le violazioni già perpetrate, che le violazioni non ancora commesse ma che molto verosimilmente potrebbero esserlo.

La segnalazione potrà essere interna all'ente o al privato destinatario del Decreto, o esterna, sulla piattaforma messa a disposizione dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

La segnalazione interna può essere in forma scritta o orale o tramite un incontro in presenza fissato in tempi ragionevoli. Ai fini dell'attivazione del canale di segnalazione interna, gli enti e i privati devono sentire le rappresentanze e le organizzazioni sindacali.

Le imprese devono informare e sensibilizzare dipendenti e terzi interessati attraverso procedure di whistleblowing che definiscano in modo semplice e comprensibile le finalità e modalità di utilizzo dei canali di segnalazione ed il canale di segnalazione interno andrà gestito da un soggetto o da un ufficio interno composto da soggetti adeguatamente formati o da un soggetto esterno comunque competente.

Le informazioni in tema di "whistleblowing" devono essere prese in carico mediante "avviso di ricevimento" da rilasciare entro 7 giorni dalla ricezione. Deve, altresì, essere fornito un riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Le sanzioni per i comportamenti "scorretti" sono:

- da 10.000 a 50.000 € quando siano accertate ritorsioni, oppure quando si accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 € quando viene accertato che non sono stati istituiti canali di segnalazione, né che sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- da 500 a 2500 € quando si accerti la responsabilità penale del whistleblower per i reati di diffamazione o di calunnia.

### - SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE -

La Prefettura di Verona, in relazione alla sicurezza della circolazione stradale, dispone, **dal 1° agosto al 31 agosto 2023, dalle ore 8 alle ore 22,00**, il divieto per i veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, di circolare sulle S.R. 450 e 11 Dir., tra i caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda.

**- SICUREZZA SUL LAVORO -  
EMERGENZA CALDO ESTIVO,  
MISURE PER LA PREVENZIONE DEL COLPO DI CALORE**

Si segnala quanto riportato nel proprio sito dallo SPISAL Azienda Ulss 9 Scaligera della provincia di Verona.

Nella nostra realtà produttiva i lavoratori maggiormente a rischio sono coloro che lavorano all'aperto, in particolare gli agricoltori, gli addetti alla raccolta di frutta o verdura nei campi e/o in serra e gli operai dei cantieri edili e stradali. Ed inoltre i lavoratori che sono esposti a fonti di calore radiante es.: acciaierie, fonderie, vetrerie.

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08) indica tra gli obblighi del datore di lavoro quello di valutare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori", compresi quelli riguardanti "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari" e specificamente il lavoratore esposto ad agenti fisici tra i quali il microclima. Quindi anche al rischio di danni da calore tipico delle attività lavorative svolte in ambiente aperto nei periodi di grande caldo estivo.

Link  
<https://spisal.aulss9.veneto.it/Emergenza-caldo-estivo>

**- SICUREZZA SUL LAVORO -  
ELENCO SOGGETTI FORMATORI, CENTRI DI FORMAZIONE E SEDI D'ESAME  
(D.M. 1.09.2021), NUOVA SEZIONE SITO VIGILI DEL FUOCO**

Fonte [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 1° settembre 2021 recante "criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Il provvedimento stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio fissando, al tempo stesso, le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell'Allegato II al citato decreto.

A tal fine sono individuati dei soggetti formatori aventi determinati requisiti come riportato nella circolare DCPREV n. 14804 del 6 ottobre 2021 per l'espletamento dei corsi per tecnici manutentori qualificati nonché per l'individuazione delle sedi di esame.

I soggetti formatori autorizzati, con i relativi centri di formazioni e sedi d'esame segnalati, sono inseriti in un apposito elenco riportato al link qui di seguito indicato:

- [elenco soggetti formatori autorizzati e sedi di esame](#) (aggiornato al 19/06/2023).

Si rammenta che:

- le autorizzazioni rilasciate ai soggetti formatori hanno validità triennale, rinnovabili ad istanza;
- come già segnalato, le strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco potranno effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni allegate alle istanze pervenute, ai sensi dell'art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000.

Link <https://www.vigilfuoco.it/asp/asp/Page.aspx?IdPage=10362>

**- ATTREZZATURE DI LAVORO -**  
**VERIFICHE PERIODICHE, 41° ELENCO GIUGNO 2023**

Il Ministero del Lavoro ha adottato con il Decreto Direttoriale 76 del 20 giugno 2023 il 41° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

L'elenco allegato al Decreto, sostituisce integralmente il XXXX elenco adottato con Decreto Direttoriale precedente.

Si ricordano gli obblighi dei soggetti abilitati: il rispetto dei termini previsti dal D.I. 11.4.2011 e l'obbligo di riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011.

Il Provvedimento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**- AMBIENTE -**  
**PROCEDURE VAS E VIA:**  
**NUOVA MODULISTICA E AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE**  
**PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO**

*Fonte Mase (Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica)*

Da circa un anno è attivo il Portale delle Valutazioni Ambientali ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)), accessibile dalla Sezione "Territorio" del sito web del Ministero, attraverso il quale è possibile consultare tutta la documentazione relativa alle procedure di VAS e di VIA in corso e concluse e lo stato delle singole procedure, aggiornato in tempo reale.

Con una media di circa 6000 accessi mensili, il Portale delle Valutazioni Ambientali si configura come mezzo fondamentale di comunicazione che garantisce ai diversi soggetti coinvolti la disponibilità di informazioni complete ed aggiornate e di strumenti operativi attraverso i quali facilitare l'accesso e la partecipazione del pubblico ed agevolare i proponenti negli adempimenti amministrativi e tecnici nelle diverse fasi dell'iter procedurale.

Si segnala che recentemente sono state aggiornate le "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." e la modulistica per la predisposizione da parte dei proponenti dei principali atti amministrativi (istanza di VIA, elenco delle autorizzazioni ambientali ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Si auspica un utilizzo sempre maggiore degli strumenti resi disponibili attraverso il Portale delle Valutazioni Ambientali, in particolare da parte dei proponenti, per contribuire all'efficienza e all'efficacia dei processi amministrativi e tecnici di VAS e di VIA.

Si richiama inoltre l'importanza di ricorrere all'utilizzo della Posta Elettronica Certificata per l'invio delle osservazioni da parte del pubblico sui piani/programmi/progetti in fase di consultazione; tale modalità, come indicato nella pagina web dedicata del Portale delle Valutazioni Ambientali, consentirà una gestione più efficiente dell'elevato numero di documenti che pervengono al Ministero, prevalentemente in formato cartaceo, garantendo inoltre la loro tempestiva acquisizione per le valutazioni di competenza nell'ambito delle istruttorie tecniche di VAS e VIA.

**- EMISSIONI IN ATMOSFERA -**  
**EMISSIONI ODORIGENE, VIA LIBERA AL DECRETO CHE ADOTTA**  
**LE NUOVE LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALE**

*Fonte MASE*

È stato firmato e pubblicato il decreto direttoriale con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica adotta le linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali".

Il documento, molto atteso a livello nazionale dalle Regioni, dagli operatori e dai cittadini stante la loro accresciuta sensibilità sul tema, è frutto di un importante lavoro svolto dal Coordinamento Emissioni organizzato presso il MASE, a cui partecipano tutte le autorità competenti in materia, e mira ad offrire strumenti condivisi di valutazione delle emissioni, così superando l'attuale contesto caratterizzato da iniziative a livello territoriale spesso non omogenee.

Gli indirizzi forniscono, infatti, un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale.

Nel merito gli indirizzi hanno ad oggetto i criteri e le modalità di applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006, norma che disciplina, su un piano generale, le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività.

Gli "indirizzi" si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale - AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell'istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale – AIA.

Gli "Indirizzi" si applicano, altresì, nei casi in cui l'autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l'autorizzazione alle emissioni (o l'AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.

Fermo restando il potere delle regioni di individuare ulteriori attività, gli indirizzi forniscono un primo elenco "di riferimento" di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno che devono tenere in considerazione le emissioni odorigene nelle domande autorizzative e identificano una serie di procedure istruttorie applicabili a differenti situazioni, in funzione soprattutto della presenza di impianti e attività dell'elenco "di riferimento" o in ulteriori categorie generali individuate dalle autorità regionali.

In particolare, per le fasi dell'iter autorizzativo nelle quali risulta più fattibile/efficace intervenire sulle emissioni odorigene è previsto che l'adempimento del gestore potrebbe modularsi, a scelta delle autorità regionali, con una procedura estesa o una procedura semplificata di istruttoria.

Esiste infine una specifica disciplina per gli impianti per i quali emergano, nell'esercizio, situazioni di crisi (risultanti da segnalazioni, sopralluoghi, ecc.). In tali casi è prevista una speciale procedura istruttoria, a cui partecipano anche gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria, chiamata a valutare la necessità di attivazione del riesame o dell'aggiornamento dell'autorizzazione e successivamente sui tempi del conseguente adeguamento del gestore.

Resta ferma l'autonomia regionale ad attuare le linee di indirizzo con le forme e gli strumenti più opportuni al fine di assicurare il dovuto livello di tutela.

Nei 5 allegati agli indirizzi sono contenute le regole tecniche per lo svolgimento delle attività di predisposizione della domanda autorizzativa, per lo svolgimento delle istruttorie e per le attività di controllo.

**Qui il decreto direttoriale di approvazione degli "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti ed attività.**



**- AMBIENTE -**  
**MUD 2023: PROROGA SCADENZA PER LE ZONE ALLUVIONATE**

Fonte Ecocamere

Il 2 giugno 2023 è entrato in vigore il Decreto-Legge 1° giugno 2023 n. 61 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 127 dell'1/06/2023.

Il cosiddetto "Decreto Alluvione", introduce misure per far fronte ai danni derivati dall'alluvione in specifiche zone dell'EmiliaRomagna, delle Marche e della Toscana: in particolare, l'art. 11 al comma 3 recita "*Per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa*".

Sulla base di tale norma, la data di presentazione del MUD 2023 prevista per l'8 luglio si intende sospesa per i dichiaranti dei comuni di Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui all'allegato 1 del D.L. n. 61, fino al 31 luglio 2023.

**- DIRETTIVA MACCHINE -**  
**NUOVO REGOLAMENTO UE**

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale GUUE n. 165 serie L del 29/06/2023 il Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e la Direttiva 73/361/CEE del Consiglio. Nella Gazzetta Ufficiale GUUE n. 169 serie L del 4/07/23 è stata pubblicata la Rettifica del Regolamento (UE) 2023/1230 suddetto con modifiche per le date di entrata in vigore (si ricorda che lo strumento legislativo del regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento).

Il nuovo regolamento macchine, che entra in vigore il 19 luglio 2023, **verrà applicato a partire dal 20 gennaio 2027**, ad esclusione delle disposizioni che seguono:

- notifica degli organismi di valutazione della conformità, la cui disciplina entra in vigore il 20 gennaio 2024;
- obbligo per gli Stati membri di dover stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni previste dal Regolamento in questione, da parte degli operatori economici e devono adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurarne la relativa attuazione, la cui applicazione decorre a partire dal 20 ottobre 2023;
- inclusione delle macchine e dei prodotti correlati nell'elenco di quelle soggette a specifica valutazione di conformità qualora venga riscontrato un potenziale rischio intrinseco grave e se:
  - a) non esistono norme armonizzate o specifiche comuni relative ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute; oppure
  - b) esistono rischi residui, compresi quelli che, secondo il fabbricante, potrebbero essere ridotti attraverso una formazione particolare o un dispositivo di protezione individuale specifico, e i dati e le informazioni dimostrano il ripetersi di simili infortuni gravi o mortali o di danni alla salute connessi a tali rischi residui; oppure
  - c) esistono dati e informazioni che, secondo la Commissione, dimostrano l'applicazione erroneda ricorrente delle pertinenti norme armonizzate o delle specifiche comuni, in relazione alla quale le attività di vigilanza del mercato svolte non hanno determinato miglioramenti significativi della situazione del mercato in un periodo ragionevole; oppure
  - d) esiste un grado di incertezza nei metodi di valutazione del rischio esistenti in relazione a nuove categorie di macchine o tecnologie,

Per quanto riguarda le disposizioni transitorie si evidenzia:

- l'obbligo per gli Stati membri di non impedire la messa a disposizione sul mercato dei prodotti immessi sul mercato in conformità alle precedenti disposizioni prima del 20 gennaio 2027, la cui disciplina entra in vigore il 19 luglio 2023;
- le disposizioni relative alla vigilanza del mercato dell'Unione e alle procedure di salvaguardia dell'unione, la cui applicazione decorre a partire dal 19 luglio 2023 in sostituzione di quelle previste dalla normativa previgente, compresi i prodotti per i quali è già stata avviata una procedura di salvaguardia;
- i certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciate in conformità alla precedente normativa rimangono validi fino alla loro scadenza, la cui applicazione decorre a partire dal 19 luglio 2023.

Di seguito alcune delle principali novità del Regolamento Macchine 2023/1230.

Nel regolamento vi sono disposizioni che riguardano, ad esempio, i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute per le macchine, le quasi-macchine e i prodotti correlati, nonché la procedura di valutazione della conformità degli stessi.

**A differenza della direttiva macchine (che si applica alle macchine nuove e non ha mai preso in considerazione gli interventi di modifica), il nuovo regolamento macchine si applica anche ai prodotti che hanno subito "modifiche sostanziali",** esempio:

- effettuate con mezzi fisici o digitali dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio;
- che non sono previste o pianificate dal fabbricante;
- che influenzano la sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente in modo da richiedere l'adozione di:
  - ripari o dispositivi di protezione aggiuntivi, il cui controllo modifica il sistema di comando legato alla sicurezza esistente, o
  - misure di protezione aggiuntive per garantire la stabilità o la resistenza meccanica.

In questo caso il soggetto che apporta tali modifiche deve soddisfare tutti gli obblighi previsti dal regolamento per i fabbricanti.

Il Regolamento si compone di 54 articoli e 12 allegati, l'ultimo è una tabella di concordanza tra gli articoli della Direttiva Macchine e il nuovo regolamento.

Gli articoli sono suddivisi in 9 Capi (disposizioni generali; obblighi degli operatori economici; conformità dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento; valutazione della conformità; notifica degli organismi di valutazione della conformità; vigilanza del mercato dell'unione e procedure di salvaguardia dell'unione; delega di poteri e procedura di comitato; riservatezza e sanzioni; disposizioni transitorie e finali).

Seguiranno approfondimenti anche con seminari dedicati.

I Documenti sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **- RIFIUTI -**

### **QUALIFICA DI RIFIUTO: SENTENZA DELLA CASSAZIONE**

*Fonte Ecocamera*

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 24680 dell' 8 giugno 2023, si è espressa nuovamente sulla qualifica di rifiuto, ribadendo che deve essere dedotta da dati obiettivi e non dalla scelta personale del detentore che decide che quel bene non gli è più di nessuna utilità. Inoltre, la possibilità di cedere quel "bene" a titolo oneroso non è rilevante al fine di escluderne la qualifica di rifiuto.

Quanto alla disciplina dei "sottoprodotti", la Corte ha sottolineato come i requisiti previsti dall'art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006, devono essere tutti soddisfatti e che l'onere della prova circa la sussistenza di tali condizioni deve essere assolto da colui che vuol godere del regime di favore.

Il testo completo della sentenza è disponibile sul sito web della Corte di Cassazione.

**- SOSTANZE PERICOLOSE/REACH -  
FORMAZIONE PER GLI UTILIZZATORI INDUSTRIALI O PROFESSIONALI  
DI DIISOCIANATI**

Si ricorda che gli utilizzatori di diisocianati, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, dovranno aver completato con esito positivo una formazione sul loro uso sicuro entro il 24 agosto 2023. Il Regolamento 1907/2006 alla voce 74 dell'allegato XVII prevede le seguenti restrizioni all'uso degli diisocianati.

Non vanno utilizzati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:

- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
- il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull'uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Non vanno immessi sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 febbraio 2022, a meno che:

- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
- il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull'imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull'etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

Per utilizzatori industriali e professionali si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

La formazione va tenuta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale, anche on line, e deve contenere una serie di argomenti (vd. voce 74 dell'allegato XVII del regolamento) suddivisi in formazione:

- a) generale
- b) di livello intermedio
- c) avanzata.

La formazione deve essere fatta per i seguenti usi:

- manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad es. appena reagiti, ancora caldi);
- applicazioni per fonderie;
- manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
- manipolazione all'aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
- applicazione a spruzzo all'aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);
- qualsiasi altro uso con un'esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

In particolare:

- la formazione di cui alla lettera a) deve essere fatta per tutti gli usi industriali e professionali;
- la formazione di cui alle lettere a) e b) deve essere fatta per i seguenti usi: manipolazione di miscele all'aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma); applicazione a spruzzo in cabina ventilata; applicazione con rullo; applicazione con pennello; applicazione per immersione o colata; trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi; pulitura e rifiuti; qualsiasi altro uso con un'esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione e la stessa deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.

**- SICUREZZA SUL LAVORO -**  
**REATI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO,**  
**PUBBLICATA UNA GUIDA INAIL PER MONITORARE E VALUTARE IL RISCHIO**

A fine giugno è stato pubblicato da Inail il documento “Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25 septies del D.Lgs. 231/01”, frutto della collaborazione multidisciplinare tra professionisti dell’associazione Capitalimprese e delle imprese associate, della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza e della Consulenza statistico attuariale dell’Inail.

In particolare, vengono fornite indicazioni su come monitorare e misurare i rischi di commissione dei reati relativi alla salute e sicurezza sul lavoro attraverso specifiche modalità operative conformi allo standard volontario UNI ISO 45001:18.

Le linee guida rappresentano uno strumento utile per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti; contestualmente, vogliono fornire alle imprese un supporto operativo funzionale per il monitoraggio dei requisiti del sistema di gestione aziendale in modo da avere efficacia esimente delle responsabilità amministrative degli Enti ai sensi dell’art 25 septies del D.Lgs. 231/01.

Con il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 è stata introdotta, per la prima volta nel nostro ordinamento, la possibilità che un ente possa essere sottoposto a sanzioni a fronte della commissione di taluni illeciti penali. Il decreto prevede una serie di conseguenze sanzionatorie a carico dell’ente, di natura pecuniaria ed interdittiva, qualora nel suo interesse o vantaggio venga commesso un reato da persone ad esso funzionalmente riferibili.

Link al documento

[Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25 septies del D.Lgs. 231/01](#)

**- SICUREZZA SUL LAVORO -**  
**LEGGE 8 GIUGNO 2023, N. 85 CONVERSIONE IN LEGGE DEL**  
**DECRETO LEGGE 48/2003 (DECRETO LAVORO) DEL 4 MAGGIO 2023**

Fonte: *Il sole 24 ore – Smart 24 HSE e Gazzetta ufficiale*

Di seguito alcune delle principali modifiche al D.Lgs. 81/2008 - sulla salute e sicurezza sul lavoro (in blu):

● **Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo e **qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.**

● **Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi**

I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisoriale in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV.

- **Articolo 25 - Obblighi del medico competente**

Il medico competente:

- e-bis in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase pre-assuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento.

- **Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso**

Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.

Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione auto certificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all'utilizzo.

- **Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento**

4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

## **DI SEGUITO ALCUNE DELLE ALTRE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 8 GIUGNO 2023, N. 85:**

### **Art. 15**

#### **Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva**

1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l'INL entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Alle attività previste dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Art. 16**

#### **Attività di vigilanza nella Regione siciliana**

Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'Inail, è impiegato sul territorio della Regione siciliana.

### **Art. 17**

#### **Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.

2. I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno

erogato, cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**VARIE**

**Notiziario n. 7 – Luglio 2023**



## **- CONVENZIONI -**

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Stefania Cordedda [s.cordedda@apiverona.net](mailto:s.cordedda@apiverona.net) - 045 8102001

### **CONSULENZA AZIENDALE**

**GAP STUDI E CONSULENZE** – Servizi di consulenza alle aziende

**TARGET SALUTE** – Consulenza aziendale

**TRANSALDI** – Consulenze doganali

### **CONVENZIONI COVID**

**CENTRO DI MEDICINA** – Convenzione covid

**I.R.MED** – Prodotti igienizzanti – Tamponi rapidi

**TARGET SALUTE** – Convenzione covid

### **MONDO AUTO**

**ENI** - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

**EUROPCAR** – Autonoleggi

**FCA STELLANTIS** – Automobili

**GOODYEAR** – Pneumatici

**NORDEST GROUP** – Leasing finanziario e operativo – Noleggio a lungo termine

**VIANI ASSICURAZIONI** – Agenzia assicurazioni

**VOLKSWAGEN** – Veicoli commerciali

### **RICERCA PERSONALE**

**ADECCO** - Agenzia per il lavoro

**ATEMPO** - Agenzia per il lavoro

**CESARO E ASSOCIATI** – Agenzia per il lavoro

**GENERAZIONE VINCENTE** – Agenzia per il lavoro

**GI GROUP** – Agenzia per il lavoro

**IG SAMSIK HR** – Agenzia per il lavoro

## **RISTORAZIONE**

**TOMMASI FAMILY ESTATE** – Ristorazione, vino e enoturismo

**VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed eventi

## **SALUTE**

**AVANGUARDIA MEDICA** – Tele assistenza medica H24

**CASA DI CURA SAN FRANCESCO** – Diagnostica e visite specialistiche

**CENTRO BERNSTEIN** – Fisioterapia, wellness e fitness

**SEMEA** – Medicina del lavoro su unità mobili

## **SERVIZI E PRODOTTI**

**ACCOR HOTELS** – Settore alberghiero

**ALLIANZ TRADE** – Assicurazioni

**BEST WESTERN** – Settore alberghiero

**CSV – CENTRO SPEDIZIONI VILAFRANCA** – Servizi di spedizioni

**DOLOMITI ENERGIA** – Energia elettrica

**DOLOMITI ENERGIA** - Gas

**ECOBAS** – Gruppo di acquisto smaltimento rifiuti

**EDENRED ITALIA** – Benefit e welfare aziendale

**EUROTECNICA** – Vendita, noleggio e assistenza macchine per ufficio

**FALZI** – Consulenza trattamento rifiuti

**GIRARDI E ASSOCIATI** – Sistemi elettronici d'allarme

**GRUPPO CENTRO PAGHE** – Software e servizi per la gestione del personale

**ITALSICUREZZA** – Videosorveglianza security e safety

**LEARDINI PROMOSTYLE** – Oggettistica gadgets

**LINEA UFFICIO SERVICE** – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità

**SAMSUNG** – Elettronica, smartphones

**SEA** – Esercizi aeroportuali

**STARHOTELS** – Settore alberghiero

**UM TOOLS** – Utensili e attrezzature per aziende metalmeccaniche

**UPS** – Spedizioni e logistica aziendale

**VERPUL** – Articoli per la pulizia industriale

**VIA MILANO PARKING** – Parcheggi aeroportuali